



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA n.13/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 adottato alla luce delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020 e il successivo DPCM in data 09.03.2020;

ATTESO che il suddetto ultimo decreto, con decorrenza dalla data odierna, estende a tutto il territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;



RICHIAMATI integralmente i contenuti dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 03/2020 assunti con i poteri di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per far fronte all'evolversi della situazione;

RITENUTO, al fine di tutelare al massimo la cittadinanza, dover disporre ulteriori misure atte a scongiurare il diffondersi del contagio da COVID-19;

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

E' vietato lo spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che siano comprovati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

A chiunque abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni nel territorio comunale dopo aver soggiornato in zone inizialmente identificate a rischio epidemiologico (Regione Lombardia e Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA;

chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto precedente deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure previste;

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante che provvederà a darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale di questo comune;

Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria ovvero risultati positivi al virus è fatto assoluto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. Anche in questi casi il medico curante deve provvedere a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale di questo comune;

E' vietata su tutto il territorio comunale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Le attività di ristorazione e bar sono consentite esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

Le altre attività commerciali sono consentite a condizione che il gestore assicuri un accesso contingentato per garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale. In caso di violazione è prevista la sanzione della sospensione dell'attività e le strutture dovranno essere chiuse;

Sono sospese le attività di palestre, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, di pub, scuole di ballo, sale giochi, scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati;

Restano vigenti le raccomandazioni non in contrasto con la presente ordinanza diramate con provvedimento prot. n.5347 del 09.03.2020;

Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza vigono le disposizioni impartite con il DPCM in data 09.03.2020;

Le Forze dell'Ordine (Polizia Locale – Stazione Carabinieri) vigilano sulla corretta e puntuale applicazione di tutte le misure disposte per il contenimento della diffusione da virus Covid-19;



Il mancato rispetto di tali obblighi e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale con l'arresto fino a tre mesi ed ai sensi dell'art. 452 c.p. con la reclusione da 1 a 12 anni;

DISPONE

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- ✓ Prefetto di Cosenza
- ✓ Presidente della Regione Calabria
- ✓ Polizia Locale di Castrolibero
- ✓ Questura di Cosenza
- ✓ Stazione dei Carabinieri di Castrolibero

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castrolibero 10 marzo 2020



Il Sindaco
Giovanni Greco